



PROVINCIA DI PIACENZA

FIN.

Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti
P.O. "Provveditorato e Patrimonio"
Dott. Andrea Tedaldi

DETERMINAZIONE

Proposta n. 23/2023

Determ. n. **20** del **12/01/2023**

Oggetto: AFFIDAMENTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA. DI CONSIP, DEL "SERVIZIO DI SICUREZZA" PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI PIACENZA - DURATA 3 ANNI (CIG 94738368C8): PRESA D'ATTO DELL'ESITO DEI CONTROLLI ESEGUITI SULL'AFFIDATARIO E SUI SUBAPPALTATORI, DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE E AUTORIZZAZIONE DEL SUBAPPALTO, AUMENTO ENTRO I LIMITI DEL QUINTO DI CUI ALL'ART. 106, COMMA 12 DEL D.LGS. 50/2016.

IL RESPONSABILE DELLA P.O.

Richiamati:

- la Delibera 21/12/2022 n. 47, con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato la "Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025" contenente il programma Biennale degli Acquisti 2023-2024 per forniture e servizi;
- la Delibera 21/12/2022 n. 48, con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025;
- i vigenti Regolamenti di Organizzazione e Organigramma Funzionale;

Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale n. 1686 del 29/12/2021 la dirigente dell'Ufficio di Staff "Bilancio, Patrimonio e Acquisti" ha conferito al sottoscritto la titolarità della P.O. con responsabilità di direzione dell'unità organizzata denominata "PROVVEDITORATO E PATRIMONIO", assegnando al sottoscritto medesimo varie responsabilità procedurali, con funzioni connesse e relativi compiti, fra cui l'"Acquisizione di servizi e forniture dell'Ente";
- che detto incarico è stato prorogato fino al 31/03/2023 con Determinazione del Direttore Generale n. 1735 del 29/12/2022;

Richiamata integralmente la Determinazione n° 1522 del 25/11/2022, con il quale il sottoscritto disponeva, a seguito di trattativa diretta sul Me.PA. di Consip:

- di affidare il servizio in oggetto (CIG 94738368C8), ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020, alla società "**Metronotte Piacenza S.r.l.**" (con sede legale in Strada Caorsana, 32 – 29122 Piacenza – P.IVA 01457040333), **sotto riserva di legge**, in quanto avviati ma non ancora ultimati i controlli circa la veridicità delle dichiarazioni rese in fase di procedura dalla predetta società, alle condizioni previste dal Progetto Capitolato speciale d'appalto approvato con Determinazione a contrarre n. 1362/2022, così come integrate dal Progetto tecnico e dall'offerta economica presentate dall'affidatario medesimo;
- di dare atto che, a fronte dei ribassi presentati dalla società, il corrispettivo contrattuale triennale dell'appalto è di € 130.270,92 (oltre IVA), pari a: € 38.833,08 (oltre IVA) per gli interventi di installazione e € 2.539,94 (oltre IVA) quale canone mensile per l'esecuzione del servizio da corrispondere per la durata dell'appalto (3 anni);
- di dare **esecuzione anticipata** l'appalto di cui trattasi, in via d'urgenza e sotto riserva di legge, nelle more degli esiti dei controlli avviati nei confronti dell'affidatario, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della L. 120/2020, dando atto che l'efficacia dell'aggiudicazione verrà dichiarata con successivo apposito provvedimento ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, ad esito regolare dei suddetti controlli. La notificazione della determinazione di aggiudicazione al soggetto affidatario vale, a tutti gli effetti, quale consegna anticipata del servizio;

Dato atto:

- che l'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 prescrive che l'aggiudicazione diventi efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
- che le verifiche pervenute circa il possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati dall'affidataria hanno dato esito positivo, ossia regolare;

Dato altresì atto:

- dell'indicazione, data all'interno del DGUE presentato in sede di affidamento da parte della società "Metronotte Piacenza S.r.l.", di voler affidare in subappalto l'esecuzione dell'installazione e della manutenzione dei sistemi tecnologici (impianti di allarme e videosorveglianza), nel rispetto delle prescrizioni previste all'art. 7 del Capitolato speciale, a mente del quale "*... il subappalto è ammesso unicamente per l'installazione delle infrastrutture e delle apparecchiature tecnologiche, nonché per la loro successiva manutenzione*";
- che in data 13/12/2022 la società "Metronotte Piacenza s.r.l.", con lettera Prot. n. GZ 941.22/MET, ha comunicato alla provincia di Piacenza i seguenti nominativi delle imprese subappaltatrici, specificando per ciascun operatore economico i rispettivi lavori da subappaltare ed allegando i rispettivi DGUE compilati:
 - ✓ "Electronic Controls S.r.l." (con sede legale in Via E. Gorra n. 53 – Piacenza, C.F./P.IVA 00349710335), per gli interventi di installazione, configurazione e collaudo impiantistica di videosorveglianza;
 - ✓ "Fiamma S.r.l." (con sede legale in Via N. Machiavelli n. 43 – Piacenza, C.F./P.IVA 01378920332), per gli interventi di predisposizione e stesura cablaggi e canaline;
- che le verifiche pervenute circa il possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati dai subappaltatori hanno dato esito positivo, ossia regolare;

Ritenuto, quindi:

- di procedere alla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione disposta con la summenzionata Determinazione n° 1522 del 25/11/2022 e alla stipula del relativo contratto con l'affidatario "Metronotte Piacenza S.r.l." (con sede legale in Strada Caorsana, 32 – 29122 Piacenza – P.IVA 01457040333), tramite documento di stipula generato dal sistema ME.PA.;
- di autorizzare l'esecuzione del subappalto delle prestazioni su indicate da parte delle società "Electronic Controls S.r.l." e "Fiamma S.r.l.", rispetto alle quali i controlli espletati hanno dato esito regolare;

Precisato che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del comma 10, lett. b), ultimo periodo, del medesimo articolo;

Considerato che:

- a seguito dell'affidamento dell'appalto in oggetto e di confronto con la dirigenza scolastica è sopravvenuta la necessità di prevedere un ulteriore servizio di sicurezza a favore del campus scolastico statale "E. Mattei" di Fiorenzuola d'Arda, in gestione a questa Provincia, pure a seguito di un recente episodio di furto che ha interessato tale campus. Nel dettaglio, il servizio richiesto consiste nella chiusura quotidiana serale del cancello di ingresso al campus scolastico, al termine dell'utilizzo del campus medesimo da parte dei numerosi utenti che gravitano su tale struttura, e nella successiva riapertura del cancello al mattino, secondo gli orari comunicati settimanalmente dalla dirigenza scolastica;
- la società "Metronotte Piacenza S.r.l." ha rappresentato la propria disponibilità all'esecuzione di tale servizio, per un costo di € 150,00 (oltre IVA) al mese. Tale servizio aggiuntivo determina, dunque, un costo annuale pari ad € 1.800,00 (oltre IVA) (ovvero € 2.196,00 IVA inclusa);
- tale servizio aggiuntivo è contenuto entro il limite del quinto dell'importo contrattuale di cui all'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e, a fronte di tale servizio, il valore contrattuale è comunque contenuto nella soglia di € 139.000,00 (oltre IVA) entro cui si può procedere ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020;

Ritenuto, dunque, di integrare il Capitolato speciale d'appalto, approvato con Determinazione a contrarre n. 1362/2022, prevedendo tale servizio aggiuntivo di chiusura e apertura del cancello di ingresso del campus scolastico "E. Mattei" di Fiorenzuola d'Arda, assumendo contestualmente il necessario impegno di spesa;

Visti, nei testi attualmente vigenti:

- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 50/2016;
- La L. 120/2020;
- la L. 56/2014;
- i regolamenti della Provincia di Piacenza;

D I S P O N E

per quanto indicato in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamata

1. **di prendere atto** della conclusione dei controlli avviati rispetto alle dichiarazioni rilasciate dall'affidataria della procedura in oggetto, "Metronotte Piacenza S.r.l." (con sede legale in Strada Caorsana, 32 – 29122 Piacenza – P.IVA 01457040333), in sede di affidamento, ossia dell'esito regolare dei controlli;
2. **di dichiarare**, conseguentemente, l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con la Determinazione n° 1522 del 25/11/2022;
3. **di prendere atto** della conclusione dei controlli avviati rispetto alle dichiarazioni rilasciate dalle società subappaltatrici "Electric Controls S.r.l." e "Fiamma S.r.l.";
4. **di autorizzare**, conseguentemente, il subappalto da parte delle medesime società, per l'esecuzione

dei seguenti interventi:

- ✓ Electronic Controls S.r.l. (con sede legale in Via E. Gorra n. 53 – Piacenza, C.F./P.IVA 00349710335) per gli interventi di installazione, configurazione e collaudo impiantistica di videosorveglianza;
 - ✓ Fiamma S.r.l. (con sede legale in Via N. Machiavelli n. 43 – Piacenza, C.F./P.IVA 01378920332) per gli interventi di predisposizione e stesura cablaggi e canaline;
5. **di procedere** alla stipula del relativo contratto con l'affidataria, "Metronotte Piacenza S.r.l.", tramite documento di stipula generato dal sistema ME.PA.;
6. **di integrare** il Capitolato speciale d'appalto prevedendo un ulteriore servizio che consiste nella chiusura quotidiana serale del cancello di ingresso al campus scolastico "E. Mattei" di Fiorenzuola d'Arda, al termine dell'utilizzo del campus medesimo da parte dei numerosi utenti che gravitano su tale struttura, e nella successiva riapertura del cancello al mattino, secondo gli orari comunicati settimanalmente dalla dirigenza scolastica, per un costo di € 150,00 (oltre IVA) al mese. Tale servizio aggiuntivo determina, dunque, un costo annuale pari ad € 1.800,00 (oltre IVA) (ovvero € 2.196,00 IVA inclusa);
7. **di approvare**, dunque, il capitolato speciale d'appalto allegato al presente provvedimento, nel quale sono state evidenziate in *colore blu* le modifiche risultanti dall'aggiunta del servizio di cui al punto precedente;
8. **di incrementare** l'impegno di spesa n. 814, per l'esecuzione del servizio aggiuntivo di cui al punto 6., come dettagliato nella seguente tabella:

N. CAP	IMPORTO TOTALE €	ESIGIBILITA' 2023 €	ESIGIBILI TA' 2024 €	ESIGIBILI TA' 2025 €	COFO G	V LIVELLO	COMP /FPV	VINCOL O
CAP 2315 <u>Impegno di spesa</u> <u>n. 814</u> Quota esecuzione servizio - appalto "Servizio di sicurezza" CIG 94738368C8 <u>Creditore:</u> Metronotte Piacenza s.r.l.	87.956,17 + 6.588,00	29.318,72 + 2.196,00	29.318,72 + 2.196,00	29.318,72 + 2.196,00	09.2	1.03.02.13.99 9	COMP	--

9. **di dare atto:**

- che al presente affidamento non si applica il comma 9 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del comma 10, lett. b), ultimo periodo, del medesimo articolo;
- che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito Amministrazione Trasparente di questo Ente ai sensi della normativa vigente ed in particolare:
 - ai sensi di quanto prescritto dal D.Lgs. 33/2013;
 - ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;

10. **di dare infine atto** che il presente provvedimento è funzionale al perseguimento dell'obiettivo di sviluppo n° 326 del PEG e che il sottoscritto non si trova in conflitto di interesse rispetto a quanto disposto nel presente provvedimento.

(TEDALDI ANDREA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA
P.O. "Provveditorato e Patrimonio"

**PROGETTO E CAPITOLATO SPECIALE
D'APPALTO**

OGGETTO:	AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA. DI CONSIP, DEL "SERVIZIO DI SICUREZZA" PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI PIACENZA - DURATA 3 ANNI
-----------------	---

CIG: 94738368C8

ART. 1 - OGGETTO E OBIETTIVO DELL'AFFIDAMENTO

Il presente documento denominato “Progetto e Capitolato speciale d'appalto” (di seguito, anche solo “Capitolato”) disciplina la fornitura, posa in opera, messa in servizio e manutenzione di un sistema di sicurezza presso gli edifici di proprietà della Provincia di Piacenza (di seguito, anche solo “Provincia”). Obiettivo del presente appalto è quello di tutelare il patrimonio immobiliare della Provincia di Piacenza e migliorare la sicurezza dei propri edifici, nel rispetto della riservatezza, della normativa in materia di *privacy* e della L. 300/1970 (Statuto dei lavoratori).

In particolare, il presente appalto comprende l'ammodernamento e l'integrazione degli impianti di videosorveglianza e degli impianti di allarme, nonché l'esecuzione di ulteriori interventi per la sicurezza degli edifici provinciali, e si articola nelle seguenti attività:

1.1 servizio di videosorveglianza, tramite la fornitura in comodato d'uso (comprendente i necessari DVR/NVR e gruppi di continuità UPS) e la relativa posa in opera di n. 36 telecamere da installare presso i seguenti edifici, previa messa in opera di tutte le infrastrutture necessarie all'installazione e al funzionamento delle telecamere (cavi, tubi, canaline, scatole Gewiss, switch, etc.):

- n. 4 presso il Polo Scolastico di Castel San Giovanni sito in via Sauro, Castel San Giovanni (PC);
- n. 4 presso l'Istituto Statale di Istruzione Superiore “Ranieri-Marcora” sito in strada Agazzana, Piacenza;
- n. 3 presso il Liceo Statale “G.M. Colombini” sito in via Beverora, Piacenza;
- n. 7 presso il Liceo Scientifico Statale “L. Respighi” sito in Piazzale Genova, Piacenza;
- n. 5 presso il Liceo Ginnasio Statale “M. Gioia” sito in via Cavour, Piacenza;
- n. 2 presso le palestre site in Largo Brigata, Piacenza;
- n. 3 presso l'Istituto Tecnico Economico “G.D. Romagnosi” sito in via Cavour, Piacenza;
- n. 2 presso i laboratori scolastici dell'Istituto Tecnico Industriale “Marconi-Da Vinci”, siti in via IV Novembre, Piacenza;
- n. 2 presso l'immobile scolastico “Ex Leonardo”, sito in via Nasolini, Piacenza
- n. 2 presso l'Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici “A. Casali”, sito in via Piatti, Piacenza;
- n. 2 presso il magazzino della Provincia in Piacenza, sito in Strada Valnure n. 9 a Piacenza;

1.2 servizio di allarme e di televigilanza, previa implementazione o (in caso di necessità) installazione (in comodato d'uso) di impianti di rilevamento intrusioni (comprendenti centrali d'allarme, rilevatori, tastiere, sirene e ponti radio) e messa in opera delle infrastrutture necessarie, **nonché ulteriori servizi di sicurezza**, presso i seguenti edifici:

- Polo Scolastico “E. Mattei”, sito in via Boiardi a Fiorenzuola d'Arda (PC): mantenimento degli impianti di rilevamento intrusioni sui tre edifici scolastici, con installazione di rilevatori, di ponte-radio di collegamento alla centrale operativa dell'appaltatore e di sirena, nonché esecuzione del servizio di televigilanza, accordandosi con la Dirigenza Scolastica in merito ad orari di attivazione, modalità di inserimento/disinserimento degli allarmi e modalità di

intervento in caso di ricezione di segnale d'allarme. Presso il Polo Scolastico "E. Mattei" deve inoltre essere espletato un servizio quotidiano serale di chiusura del cancello principale di accesso al Polo Scolastico e di successiva riapertura mattutina, secondo gli orari periodicamente comunicati dalla dirigenza scolastica;

➤ Polo Scolastico "A. Volta", sito in via Galilei a Borgonovo Val Tidone (PC): mantenimento dell'impianto di rilevamento intrusioni, con installazione di rilevatori, di ponte-radio di collegamento alla centrale operativa dell'appaltatore e di sirena, nonché esecuzione del servizio di televigilanza, accordandosi con la Dirigenza Scolastica in merito ad orari di attivazione, modalità di inserimento/disinserimento degli allarmi e modalità di intervento in caso di ricezione di segnale d'allarme;

➤ Palazzo della Provincia, sito in Corso Garibaldi n. 50 a Piacenza:

- intervento di chiusura a chiave della porta del Palazzo della Provincia, collocata nel cortile di Via S. Giovanni, e contestuale giro di ricognizione (solo esternamente) del Palazzo della Provincia al fine di verificare la chiusura di tutte le porte esterne al Palazzo, provvedendo (se del caso) alla loro corretta chiusura, e l'assenza di tentativi di effrazione.

A tal fine verrà consegnata all'appaltatore una copia delle chiavi della porta del cortile di Via San Giovanni e delle porte esterne del Palazzo della Provincia, utilizzabili solo dal personale dell'appaltatore preposto all'esecuzione del servizio di chiusura. È severamente vietato procedere ad effettuare copie di tali chiavi senza l'autorizzazione della Provincia.

Il servizio dovrà essere svolto nei giorni lavorativi, alle ore 20.30 ca. (o in altro orario comunicato dalla Provincia di Piacenza), n. 5 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi;

- installazione di ponte radio per il collegamento dell'impianto di allarme alla centrale operativa dell'appaltatore ed esecuzione del servizio di televigilanza. Si precisa che l'allarme è inserito in automatico dalle ore 23.30 alle ore 06.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 21.00 alle ore 06.00 il sabato e la domenica;
 - gestione da remoto del disinserimento e del successivo reinserimento dell'allarme attivo presso il Palazzo della Provincia, da garantirsi tutti i giorni della settimana. Tale servizio si rende necessario laddove personale provinciale avesse necessità di accedere al Palazzo della Provincia nelle fasce orarie in cui il sistema di allarme è automaticamente attivato, tramite chiamata alla centrale operativa dell'appaltatore e comunicazione di apposita "parola d'ordine". L'appaltatore non potrà in alcun caso procedere al disinserimento dell'allarme nel caso in cui la persona sia sprovvista della "parola d'ordine" corretta. Il personale provinciale autorizzato a conoscere la "parola d'ordine" verrà comunicato all'appaltatore dalla Provincia;
 - inserimento dell'allarme installato presso il Palazzo della Provincia, nei giorni in cui, per motivi tecnici (i.e. per festività infrasettimanali), l'accensione dell'allarme non è impostata in automatico; la richiesta di inserimento potrà essere comunicata solo da parte dei dipendenti provinciali autorizzati, tramite comunicazione all'appaltatore della "parola d'ordine" di cui al punto precedente;
 - collegamento e presa in carico della gestione dei due pulsanti di emergenza installati presso il Palazzo della Provincia e servizio di pronto-intervento in caso di chiamata d'emergenza;
- magazzino della Provincia sito in strada Val Nure n. 9, Piacenza: mantenimento dell'impianto di allarme, con installazione di rilevatori, di ponte-radio di collegamento alla centrale operativa dell'appaltatore e di sirena, nonché esecuzione del servizio di televigilanza.

L'appaltatore si obbliga inoltre ad eseguire quanto indicato all'interno del progetto tecnico presentato in sede di trattativa diretta del presente appalto, sul Me.PA. di Consip, in cui dovranno essere specificate le caratteristiche tecniche e il posizionamento delle telecamere di cui al precedente punto 1.1. (da collocarsi nelle aree esterne degli edifici).

La Provincia potrà in ogni caso richiedere modifiche a quanto proposto dall'appaltatore nel progetto tecnico presentato, comunque tali da non modificare quanto richiesto dal presente Capitolato, senza oneri aggiuntivi per la Provincia.

ART. 2 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI DI POSA IN OPERA

Il **servizio di videosorveglianza**, indicato al precedente articolo 1, punto 1.1, comprende le seguenti attività:

- fornitura (comprendente i necessari DVR/NVR e gruppi di continuità UPS) e posa in opera di telecamere in comodato d'uso, nonché assolvimento di tutti gli oneri accessori alla fornitura stessa (quali trasporto e imballaggio, etc.). Si precisa che le telecamere dovranno essere nuove, di primaria marca e con visione notturna, aventi le caratteristiche tecniche minime indicate nel progetto tecnico presentato dall'appaltatore in sede di trattativa diretta sul Me.PA. di Consip;
- messa in opera di tutte le infrastrutture necessarie (cavi, tubi, canaline, scatole Gewiss, switch, etc.) all'installazione e alla messa in funzione delle telecamere;
- controllo quotidiano da remoto per la verifica della connettività, del numero di telecamere e della corretta inquadratura e fuoco delle immagini, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti installati (telecamere e infrastrutture), sostituzioni eventualmente occorrenti;
- archiviazione delle immagini videoregistrate, per il periodo massimo consentito dalla normativa, su *server* situati in Unione Europea, con possibilità di successivo scarico delle immagini, solo da parte dell'appaltatore, in caso di richiesta da parte della Provincia o delle Forze dell'Ordine a seguito di episodi di danneggiamenti agli immobili o in caso di altri episodi segnalati dalle Forze dell'Ordine.

Si specifica che gli immobili che ospitano il Liceo Scientifico Statale "L. Respighi", il Liceo Ginnasio Statale "M. Gioia" e l'Istituto Tecnico Economico "G.D. Romagnosi" sono immobili di interesse culturale, vincolati dalla Soprintendenza; l'appaltatore si obbliga pertanto a rispettare eventuali prescrizioni dettate dalla Soprintendenza stessa nell'installazione delle telecamere.

Il **servizio di allarme e di televigilanza**, indicato al precedente articolo 1, punto 1.2, comprende le seguenti attività:

- mantenimento, ovvero implementazione ovvero installazione *ex novo* in base alle necessità, degli impianti di rilevamento intrusioni e collegamento degli stessi, tramite ponte radio, alla centrale operativa dell'appaltatore;
- messa in opera delle infrastrutture necessarie al mantenimento e al funzionamento degli impianti di rilevamento intrusione;
- verifica periodica del funzionamento dei ponti radio e degli allarmi, manutenzione ordinaria e straordinaria, sostituzioni eventualmente occorrenti;
- servizio di pronto intervento, effettuato da Guardie Particolari Giurate, nel caso in cui scatti un allarme, entro un massimo di 20 minuti ca. dal segnale d'allarme. Le Guardie dovranno effettuare una ricognizione dell'immobile in cui è scattato l'allarme. A tal fine, verranno

consegnate all'appaltatore copie delle chiavi degli immobili allarmati indicati al precedente articolo 1, punto 1.2;

- al termine della ricognizione dell'immobile l'appaltatore dovrà, in caso di assenza di anomalie riscontrate, richiudere le porte di accesso all'immobile. In caso di danneggiamenti riscontrati e/o di intrusione in atto, l'appaltatore dovrà procedere al fine di garantire la salvaguardia dell'immobile e del suo contenuto, coordinandosi con le competenti Forze dell'Ordine, assicurando – al termine dei propri interventi – la chiusura dell'immobile medesimo;
- in caso di intervento per allarme scattato, l'appaltatore dovrà inviare alla Provincia apposito *report*, indicante l'intervento effettuato e l'esito dell'intervento medesimo. L'invio dovrà avvenire entro 24 ore dall'intervento.

Per la descrizione degli ulteriori **servizi di sicurezza** previsti per il Palazzo della Provincia si rinvia a quanto indicato al precedente articolo 1, punto 1.2.

ART. 3 - DURATA E VALORE DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata di 3 (tre) anni con decorrenza dalla data di attivazione del servizio prevista per il giorno 01/01/2023 e conclusione al 31/12/2025. L'installazione delle infrastrutture necessarie allo svolgimento del servizio dovrà, pertanto, essere effettuata entro la data di attivazione del servizio medesimo (01/01/2023). È previsto un margine di tolleranza di un mese per la conclusione degli interventi di installazione e la conseguente attivazione del servizio.

Alla scadenza del contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, la Provincia di Piacenza si riserva la facoltà di disporre una proroga tecnica nella misura strettamente necessaria all'affidamento del nuovo appalto, per un periodo comunque non superiore a 1 (un) mese. Si precisa che la decisione di ricorrere all'opzione di proroga tecnica rientra nella discrezionalità della Provincia ed è quindi insindacabile da parte della ditta affidataria. Qualora la Provincia medesima ritenga di avvalersi della facoltà di cui sopra è tenuta a darne comunicazione all'affidatario tre mesi prima della scadenza naturale del contratto a mezzo PEC.

Su richiesta della Provincia, l'affidatario è tenuto ad attivare l'appalto anche nelle more della stipulazione del contratto e ad adempiere all'eventuale richiesta della Provincia di esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 8, comma 1, lett. a) della L. 120/2020.

Il valore dell'affidamento, stimato ai sensi dell'art. 35, comma 4 D.Lgs. 50/2016, è pari a € **134.100,00** (IVA esclusa) per la sua durata ordinaria (3 anni); il valore stimato dell'affidamento per la sua intera durata, comprensiva della proroga tecnica, è pari a € **136.700,00** (IVA esclusa).

Le modalità di pagamento sono precisate al successivo articolo 4.

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 106, comma 12 del D.Lgs n. 50/2016, la Provincia si riserva la facoltà, nel corso della durata dell'appalto, di ricorrere, se del caso, all'opzione del cd. "quinto d'obbligo", in aumento o in diminuzione. L'appaltatore è tenuto a far fronte a tali esigenze con la massima diligenza e disponibilità e, in ogni caso, laddove tali modifiche (in aumento o in diminuzione) siano contenute entro il quinto dell'importo del contratto non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto medesimo.

In caso di richiesta, da parte della Provincia ed entro i limiti del menzionato cd. "quinto d'obbligo", di installazione di ulteriori telecamere (o di disinstallazione) l'appaltatore si impegna ad applicare i prezzi indicati nell'offerta economica presentata in sede di trattativa diretta sul Me.PA. di Consip.

In ogni ipotesi di cessazione dell'appalto, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte della Provincia, l'appaltatore si impegna alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo appaltatore o con la stessa Amministrazione.

ART. 4 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni del presente appalto è costituito da:

- a) un canone mensile *omnicomprensivo* pari ad € **2.600,00** (oltre IVA), al netto del ribasso offerto dall'appaltatore in sede di trattativa diretta sul Me.PA. di Consip. Tale canone è da intendersi *omnicomprensivo* di tutte le prestazioni descritte dal presente Capitolato nonché di quanto indicato dall'appaltatore nel progetto tecnico presentato in sede di trattativa diretta, senza alcun ulteriore onere dovuto dalla Provincia. **Si dà atto che, in sede di offerta formulata sul Me.PA. di Consip, l'appaltatore ha presentato un ribasso del 2,31%, così che il canone mensile *omnicomprensivo* è pari a € 2.539,94 (oltre IVA), a cui devono essere aggiunti € 150,00,00 (oltre IVA) al mese per l'esecuzione del servizio quotidiano di chiusura e apertura del cancello del Polo Scolastico "E. Mattei" di Fiorenzuola d'Arda.**

Il pagamento di tale corrispettivo sarà effettuato mensilmente a seguito di presentazione da parte dell'appaltatore di regolare fattura con le modalità previste dal D.M. n. 55/2013 (cd. "fatturazione elettronica") e previa verifica, da parte della Provincia, della corretta esecuzione delle prestazioni eseguite;

- b) un corrispettivo complessivo pari ad € **40.500,00** (oltre IVA), al netto del ribasso offerto dall'affidatario in sede di trattativa diretta sul Me.PA. di Consip, a copertura dei costi sostenuti dall'appaltatore per l'installazione delle infrastrutture (cavi, tubi, canaline, scatole Gewiss, switch, etc.) necessarie alla posa e al funzionamento dei sistemi di televigilanza, allarme e videosorveglianza previsti dal presente Capitolato. **Si dà atto che, in sede di offerta formulata sul Me.PA. di Consip, l'appaltatore ha presentato un ribasso del 3,64%, così che il corrispettivo complessivo risulta pari a € 38.833,08 (oltre IVA).**

Il pagamento di tale corrispettivo sarà effettuato al termine dell'esecuzione degli interventi di installazione delle infrastrutture, a seguito di presentazione da parte dell'appaltatore di regolare fattura con le modalità previste dal D.M. n. 55/2013 (cd. "fatturazione elettronica") e previa verifica, da parte della Provincia, della corretta esecuzione degli interventi eseguiti.

Si specifica che, a fronte del pagamento, le infrastrutture installate passano nell'immediata proprietà della Provincia di Piacenza; sono fatti salvi gli interventi di manutenzione o sostituzione eventualmente necessari nel corso della durata dell'appalto, da eseguirsi da parte dell'appaltatore e ricompresi nel canone di cui alla precedente lett. a).

L'appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi. Sono fatte salve eventuali variazioni del canone di cui al comma 1, lett. a) a partire dal secondo anno dell'appalto; l'appaltatore dovrà a tal fine documentare i maggiori costi da sostenersi che verranno riconosciuti, previa istruttoria del RUP, comunque entro il limite della variazione percentuale (rispetto all'anno precedente) dell'indice FOI nazionale elaborato dall'ISTAT. La revisione dei corrispettivi potrà avvenire esclusivamente a seguito di apposita richiesta presentata dall'appaltatore.

Il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato delle fatture elettroniche è il seguente: UFHFVU.

Al pagamento si provvederà, entro il termine di 30 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di registrazione delle fatture previa acquisizione dagli istituti competenti di regolare Documento Unico

di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) come stabilito dalla normativa vigente in materia. La Provincia provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto soltanto previa verifica della "correttezza contributiva" dell'appaltatore. In caso di D.U.R.C. irregolare, i singoli pagamenti rimarranno in sospeso fino ad avvenuto accertamento dell'entità dell'irregolarità contributiva o definizione mediante regolarizzazione del debito stesso.

L'importo dovuto all'appaltatore sarà determinato effettuando le detrazioni per somme eventualmente dovute alla Provincia per penalità o a qualsiasi titolo dovute in dipendenza del presente appalto.

ART. 5 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE E RESPONSABILITÀ

Con la partecipazione alla trattativa diretta, sul Me.PA. di Consip, per l'affidamento del presente appalto, l'appaltatore espressamente riconosce che tutte le clausole e condizioni previste nel presente Capitolato, nonché nel progetto tecnico e nell'offerta economica presentati dall'appaltatore medesimo, hanno carattere di essenzialità e ne accetta incondizionatamente il contenuto.

Al termine dell'appalto l'appaltatore si impegna a rimuovere i sistemi di televigilanza, allarme e videosorveglianza forniti in comodato, senza danneggiare gli immobili e i beni di proprietà della Provincia e facendosi carico di eventuali ripristini al riguardo. Come indicato al precedente art. 4, comma 1, lett. b) le infrastrutture (cavi, tubi, canaline, scatole Gewiss, switch, etc.) necessari alla posa e al funzionamento dei sistemi di televigilanza, allarme e videosorveglianza) rimangono invece di proprietà della Provincia e l'appaltatore dovrà garantirne la consegna in buono stato di manutenzione al termine dell'appalto.

L'appaltatore si impegna ad osservare tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge l'appalto. In caso di inottemperanza accertata dalla Provincia o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Provincia potrà sospendere il pagamento delle fatture nelle more di regolarizzazione.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della Provincia medesima, nonché nei confronti degli istituti scolastici oggetto di interventi, e di ogni indennizzo.

L'appaltatore è responsabile di ogni danno che potesse derivare alla Provincia, a terzi o a cose nell'esecuzione del presente appalto, ivi compresi i danni connessi ai dati personali gestiti. A tal fine l'appaltatore deve essere assicurato contro i danni a cose e a persone che venissero arrecati nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto, presentando alla Provincia polizza di assicurazione RCT/O stipulata con primaria compagnia assicurativa, da mantenersi attiva per tutta la durata dell'appalto. L'appaltatore si obbliga, in ogni caso, a farsi carico di eventuali franchigie e scoperti, manlevando espressamente la Provincia da richieste di risarcimenti danni riconducibili all'esecuzione del presente appalto.

ART. 6 ADEMPIMENTI E PRESCRIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PROVENIENTI DAL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA

6.1 Riferimenti normativi

L'attività di videosorveglianza, oggetto del presente appalto, deve essere conforme ai dettami della normativa vigente in tema di videosorveglianza nei luoghi pubblici e di lavoro, con particolare riferimento a tutto ciò che concerne la protezione dei dati personali, secondo i provvedimenti dell'Autorità Garante della *Privacy* in tema di videosorveglianza, in particolare il provvedimento generale sulla videosorveglianza del Garante della *Privacy* del 08/04/2010 (G.U. n. 99 del 29 aprile

2010) e ss.mm.ii., il Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) e le Linee Guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video - versione 2.0, adottate il 29/1/2020 da EDPB Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (“Linee Guida”).

6.2 DPIA – Data Protection Impact Assessment

In considerazione del fatto che il trattamento effettuato con i sistemi di videosorveglianza oggetto del presente appalto può configurarsi come “sorveglianza sistematica su larga scala di zone accessibili al pubblico” e del transito di minori nelle zone assoggettate alla videosorveglianza, prima di procedere al trattamento la Provincia provvederà alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali (“DPIA”), ai sensi dell’art. 35 del GDPR. Al riguardo, l’appaltatore si obbliga a fornire alla Provincia il più ampio supporto metodologico, tecnico ed operativo per l’elaborazione di tale documento, con oneri inclusi nel corrispettivo del presente appalto.

Nel caso in cui i risultati dell’analisi del rischio individuassero un livello di impatto sulle persone, calcolato in base alla gravità e alla probabilità di un accadimento dannoso, non accettabile, l’appaltatore sarà coinvolto ed impegnato a collaborare con la Provincia affinché possano essere individuate ed applicate, per la parte di propria competenza (es. firmware e/o app), procedure di mitigazione e provvedimenti adeguati a ridurre il suddetto impatto.

6.3 Trattamento dei dati personali provenienti dal servizio di videosorveglianza

L’appaltatore deve fornire idonea garanzia del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, compreso il profilo relativo alla sicurezza.

L’appaltatore è autorizzato ad effettuare esclusivamente le operazioni di trattamento necessarie per lo svolgimento delle attività previste dal presente Capitolato, per conto del **Titolare del trattamento** (la Provincia di Piacenza).

In particolare, l’appaltatore deve garantire la detenzione delle immagini registrate su *server* collocati in Unione Europea, in ambiente sicuro e non accessibile ad operatori non autorizzati, per il tempo massimo previsto dalla vigente normativa a seguito del quale dovrà procedere alla cancellazione delle immagini. L’appaltatore è autorizzato alla visione delle videoregistrazioni e al trattamento dei dati personali solo nel caso di richiesta da parte della Provincia o di un’authority giudiziaria, ovvero in caso di esecuzione di attività necessarie di manutenzione dei *server* che comportino la visione delle immagini.

In ogni caso l’appaltatore riconosce che le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle attribuitegli dalla Provincia stessa secondo quanto previsto dal presente Capitolato.

Si rileva che l’esercizio delle sopra citate attività attribuiscono, di fatto, all’appaltatore le funzioni di **Responsabile del trattamento** dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del GDPR. Il Responsabile, nell’esercizio delle proprie funzioni:

- garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- non comunica a terzi né diffonde i dati di cui viene a conoscenza, salvo che tali operazioni siano autorizzate dal Titolare del trattamento;
- non ricorre ad un altro responsabile del trattamento se non previa autorizzazione scritta del Titolare;
- assiste il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate a consentire di adempiere all’obbligo di fornire un riscontro alle richieste di esercizio dei diritti dell’interessato impegnandosi ad informare tempestivamente il Titolare in ordine alle richieste prodotte ai sensi

dell'art. 15 del GDPR da parte degli interessati;

- assiste il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi previsti dagli artt. da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento, vale a dire nell'adozione delle misure tecniche ed organizzative adeguate;
- informa senza ingiustificato ritardo il Titolare di una violazione dei dati personali (*data breach*);
- si impegna ad avvisare immediatamente il Titolare in caso di ispezioni, di richieste di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante;
- si impegna, alla scadenza del presente appalto, a cancellare tutti i dati riferibili ai trattamenti previsti, documentando per iscritto al Titolare del trattamento l'adempimento di tale operazione.

6.4 Registro delle attività di trattamento

Il Responsabile è informato già da ora che la Provincia, ai sensi dell'art. 30 del GDPR, deve tenere il Registro delle attività di trattamento contenente le informazioni stabilite dal Regolamento medesimo e, a tal fine, si impegna a mettere a disposizione del Titolare ogni informazione necessaria, per la parte di sua competenza (riferita al sistema installato in ordine alle garanzie di sicurezza, affidabilità e stabilità del medesimo), prevista all'art. 30 lett. g) del GDPR, necessaria per la descrizione particolareggiata del trattamento nel Registro stesso.

Il Responsabile si obbliga altresì ad inserire nel proprio Registro, come previsto all'art. 30, comma 2 del GDPR, gli elementi relativi al trattamento svolto per conto del Titolare, per il quale riveste la qualifica di Responsabile del trattamento, oltre ad ogni altro adempimento normativo che tale qualifica comporta.

6.5 Responsabilità dell'appaltatore

Nella sua funzione di Responsabile del trattamento dei dati personali, l'appaltatore risponde per i danni causati se non ha correttamente adempiuto agli obblighi stabiliti dal GDPR o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del Titolare del trattamento e a quanto previsto dal presente Capitolato.

La designazione dell'appaltatore a Responsabile del trattamento cessa automaticamente al termine del presente appalto. Il Titolare può comunque sempre revocare l'incarico in caso di svolgimento delle funzioni non conformi alle istruzioni fornite, nonché per la sopravvenuta accertata perdita dei requisiti che costituiscono premessa per effettuare, in qualità di Responsabile ai sensi dell'art. 28 del GDPR, i trattamenti per conto del Titolare, o per esigenze di interesse pubblico.

È fatto obbligo all'appaltatore di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte della Provincia. In particolare, l'appaltatore deve mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e altro materiale e non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento del presente appalto.

6.6 Informativa

Gli interessati al trattamento devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e della registrazione in atto. Il Garante ha individuato un modello semplificato di informativa "minima", riportato nella figura di seguito riportata, che può essere utilizzato in particolare in aree esterne:

Esempio:

Illeggi del Titolare del trattamento:

Dettagli di contatto del Data Protection Officer (DPO/RSO) ove applicabile:

Finalità del trattamento: dai personali nonché loro normative per l'elaborazione:

Dati dell'interessato: Sono i dati che dell'interessato si raccolgono con scopi per il lavoro, il personale e altro ad essere il trattamento di dati personali.

Per tutti i dettagli su questo servizio di videosorveglianza, inclusi i dati della camera di videosorveglianza, contatta il Titolare attraverso le seguenti opzioni a sinistra.

Tale modello di cartello, completato con i dati specifici che saranno dettati dalla Provincia, deve essere realizzato e installato da parte dell'appaltatore per ognuno dei siti di videosorveglianza previsti nel presente appalto (eventualmente, se necessario, deve essere previsto più di un cartello per ogni sito in base alla vastità dell'area e alle modalità di ripresa). Il supporto su cui verrà stampata l'informativa deve essere tale da:

- proteggere l'informativa medesima dagli agenti atmosferici (acqua, sole, caldo, freddo, etc.);
- deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con la telecamera;
- deve avere formato, dimensioni e posizionamento tali da essere chiaramente visibile e leggibile da normali posizioni dell'interessato al trattamento.

Si specifica infine che, in base proprio alle disposizioni del Garante, i cartelli posti in aree in esterno ad accesso/transito veicolare dovranno essere opportunamente segnalati e visibili anche in condizioni di scarsa luminosità dell'area come nelle ore notturne.

ART. 7 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO

In relazione alla particolare natura dell'appalto, il quale coinvolge anche il trattamento di dati personali con connessi obblighi e responsabilità, il subappalto è ammesso unicamente per l'installazione delle infrastrutture e delle apparecchiature tecnologiche, nonché per la loro successiva manutenzione. Il subappalto è vietato per la gestione delle ulteriori prestazioni previste dal presente Capitolato.

In caso di ricorso al subappalto, nei limiti di cui al comma precedente, l'appaltatore ne deve dare indicazione in sede di procedura di affidamento sul Me.PA. di Consip; in difetto il subappalto è vietato.

Il pagamento del corrispettivo del presente appalto verrà effettuato dalla Provincia al solo appaltatore; trova applicazione quanto ulteriormente previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 in tema di subappalto.

È fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2 del D.Lgs. 50/2016.

È fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere a terzi i crediti senza specifica autorizzazione da parte della Provincia, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016. L'eventuale cessione del credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la

Provincia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 8 - REFERENTI

L'appaltatore deve comunicare alla Provincia il nominativo di un Referente Unico per il presente appalto, il quale fungerà da referente nei confronti della Provincia di Piacenza e dovrà essere telefonicamente sempre raggiungibile. Il Referente deve essere in possesso di adeguate competenze professionali e di un idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, per la gestione di tutti gli aspetti dell'appalto. In caso di sostituzione, assenza o impedimento del Referente l'appaltatore deve comunicare il nominativo e l'indirizzo di un sostituto.

ART. 9 - OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO

Il mancato rispetto degli obblighi di condotta indicati dal D.P.R. n° 62/2013 "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/03/2001 n° 165*" e del Provvedimento del Presidente della Provincia n. 40 del 28/04/2022 recante "*Codice di comportamento della Provincia di Piacenza*", nonché del "Patto d'Integrità" approvato con Provvedimento del Presidente n° 27 del 06/04/2018 e sottoscritto dall'appaltatore in sede di affidamento del presente appalto (documenti tutti costituenti parti integranti e sostanziali della presente Capitolato, pur se non materialmente allegati), costituisce motivo di risoluzione del presente appalto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa).

ART. 10 - PENALI

In caso di mancato espletamento delle prestazioni di cui al presente appalto o di espletamento delle prestazioni in modo difforme dal presente Capitolato e dal progetto tecnico presentato dall'appaltatore in sede di trattativa diretta sul Me.PA. di Consip, la Provincia di Piacenza si riserva la facoltà di comminare all'appaltatore, per ogni infrazione, una penale di importo compreso fra € 100,00 ed € 500,00, a seconda della gravità dell'infrazione.

Nel caso in cui la Provincia intenda applicare una delle penali di cui al precedente paragrafo del presente articolo, seguirà il seguente procedimento:

- formale contestazione all'appaltatore;
- entro 5 giorni naturali dalla contestazione l'appaltatore sarà tenuto a presentare le proprie contro-deduzioni;
- in caso di mancata presentazione di contro-deduzioni o qualora queste ultime non siano condivise dalla Provincia, l'appaltatore sarà tenuto al pagamento delle penali applicate dalla Provincia e ad adempiere, entro 48 ore dalla comunicazione della Provincia, alle prescrizioni impartite per il ripristino del corretto adempimento delle prestazioni previste.

L'applicazione delle penali non esonera l'appaltatore dall'esecuzione delle prestazioni che sono alla base dell'applicazione delle penali medesime. Resta inoltre fermo il risarcimento, da parte l'appaltatore, del maggior danno eventualmente subito dalla Provincia e la possibilità per quest'ultima, qualora l'appaltatore non adempia alle prestazioni, di darvi autonoma esecuzione (anche rivolgendosi ad altro operatore economico) con spese a carico l'appaltatore medesimo.

Per l'applicazione delle penali e del risarcimento dei danni subiti la Provincia potrà, fra l'altro, rivalersi sulla cauzione definitiva prestata dall'appaltatore, nonché su altri crediti vantati dall'appaltatore medesimo.

ART. 11 - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO

Per la risoluzione del contratto trovano applicazione l'art. 108 del D.Lgs 50/2016 nonché gli artt. 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione PEC da parte della Provincia l'appaltatore di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa nei seguenti casi:

- sospensione, anche parziale, dell'appalto;
- mancata esecuzione di una prestazione prevista dal presente Capitolato o dal progetto tecnico presentato dall'appaltatore in sede di trattativa diretta sul Me.PA. di Consip, protratta per oltre 15 (quindici) giorni dal termine previsto per l'esecuzione della medesima prestazione o dal termine fissato dalla Provincia;
- gravi violazioni che facciano venir meno l'affidabilità dell'appaltatore nell'esecuzione del presente appalto (quali, a titolo esemplificativo, effettuazione di copia delle chiavi consegnate dalla Provincia senza l'autorizzazione di quest'ultima, mancata manutenzione delle telecamere, mancato rispetto della normativa in materia di *privacy*, etc.);
- qualora l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010;
- qualora venga accertato, in corso di esecuzione, il venir meno dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento di contratti pubblici;
- reiterati e aggravati inadempimenti dell'appaltatore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale comportanti l'applicazione di penali;
- qualora l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% del valore dell'appalto;
- subappalto, cessione del credito o cessione del contratto al di fuori dei casi previsti dal precedente art. 7;
- nel caso di mancata reintegrazione della cauzione definitiva nel termine di trenta giorni dall'evento che ne ha determinato la riduzione;
- nei casi di violazione delle norme contenute nel precedente art. 9.

In caso di risoluzione la Provincia procederà all'escussione integrale della cauzione definitiva prestata dall'appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno subito dalla Provincia. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 12 - RECESSO UNILATERALE

È riconosciuta alla Provincia di Piacenza la facoltà di recedere dal contratto, con un preavviso non inferiore a trenta giorni da inoltrarsi con PEC, nei seguenti casi:

- mutamenti di carattere organizzativo interessanti la Provincia di Piacenza che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio;
- qualora venga meno per la Provincia di Piacenza il potere di contrattare, anche in forza di nuovi

assetto della Pubblica Amministrazione dettati dall'attività legislativa della cosiddetta "Spending Review", nonché da ulteriori norme che impattino, direttamente o indirettamente, sul presente servizio;

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012 (convertito con modificazioni nella L. 135/2012), qualora i parametri di una nuova convenzione stipulata da Consip S.p.A. o dalla centrale di committenza regionale Intercent-ER o dalla Città Metropolitana di Bologna siano migliorativi rispetto alle condizioni del presente affidamento.

In caso di recesso l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino al momento dell'intervenuto recesso.

ART. 13 - GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia delle assunte obbligazioni e della regolare esecuzione dell'appalto, l'appaltatore, prima della stipula del contratto, dovrà costituire apposita garanzia definitiva di importo pari al 10% del valore contrattuale riferito alla durata triennale, secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'impresa appaltatrice, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; la Provincia, fermo restando quanto previsto agli articoli relativi alle penali ed alla risoluzione del contratto, avrà diritto, pertanto, di rivalersi direttamente sulla garanzia definitiva per l'applicazione delle penali stesse.

Fermo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'impresa appaltatrice dovrà provvedere al reintegro entro il termine di trenta giorni dall'evento che ne ha determinato la riduzione.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, la Provincia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 14 - AVVIO DELL' APPALTO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Conformemente a quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. a) della L. 120/2020, la Provincia si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio dell'appalto, mediante apposita richiesta (che potrà avvenire anche contestualmente alla comunicazione di affidamento dell'appalto), in pendenza della stipulazione del contratto.

ART. 15 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore si impegna ad assumere gli obblighi di cui alla L. 136/2010.

A tal proposito, i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Inoltre, ha l'obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 136/2010 determina la risoluzione di

diritto del contratto discendente dal presente appalto. Trova in tal caso applicazione quanto previsto all'apposito articolo.

ART. 16 - SPESE DI STIPULAZIONE E REGISTRAZIONE

Il contratto sarà stipulato tramite documento di stipula, generato automaticamente dalla piattaforma del Me.PA. di Consip; eventuali spese di registrazione e bollo saranno a carico dell'appaltatore.

ART. 17 - FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia inerente e conseguente al presente appalto, il Foro competente è quello di Piacenza. È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 18 - D.U.V.R.I. (DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA)

Ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis del D.Lgs. 81/2008 non è stato predisposto il D.U.V.R.I. in quanto si stima che la durata degli interventi di installazione, da parte dell'appaltatore, non sia superiore a cinque uomini-giorno presso ciascuna area individuata al precedente art. 1.

I servizi di videosorveglianza, allarme e televigilanza, invece, si configurano quali prestazione di natura intellettuale programmabili ed eseguibili dall'appaltatore presso la sua sede operativa e richiedenti, se del caso, interventi fisici *una tantum* presso le relative sedi (ad esempio per l'effettuazione di un sopralluogo a seguito della ricezione di un segnale d'allarme).

Restano a carico dell'appaltatore gli eventuali costi della sicurezza propri dell'espletamento dell'appalto.

ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI INERENTI ALL'AFFIDAMENTO E ALL'ESECUZIONE DEL PRESENTE APPALTO

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di affidamento, o comunque raccolti dalla Provincia è finalizzato unicamente all'espletamento della presente procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e dal D.Lgs. 50/2016.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura di affidamento nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, il mancato conferimento dei dati personali preclude la partecipazione all'istruttoria della procedura di affidamento.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della Provincia di Piacenza autorizzati al trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti terzi fornitori di servizi per la Provincia, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela della Provincia in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla Provincia di Piacenza nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

In qualunque momento l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. dal 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta al Titolare del trattamento: Provincia di Piacenza, con sede in Corso Garibaldi n. 50 – 29121 Piacenza, PEC provpc@cert.provincia.pc.it.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Angela Toscani, in qualità di Dirigente dell'Ufficio di Staff "Bilancio, Patrimonio, Acquisti" della Provincia di Piacenza.

L'Ente ha nominato quale Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) la società SISTEMA SUSIO s.r.l., con sede legale a Cernusco sul Naviglio (Mi) Via Pontida n.9 (C.F. 05181300962): dpo@provincia.pc.it.

ART. 20 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Capitolato, dal progetto tecnico e dall'offerta economica presentati dall'appaltatore in sede di affidamento sul Me.PA. di Consip, si fa rinvio al D.Lgs. 50/2016, alla legislazione vigente, nonché al Codice civile ed alle altre norme e regolamenti che disciplinano la materia.



PROVINCIA DI PIACENZA

SERVIZIO BILANCIO, PATRIMONIO E ACQUISTI

Determina N. 20 del 12/01/2023

Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti

Proposta n° 23/2023

Oggetto: AFFIDAMENTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA. DI CONSIP, DEL "SERVIZIO DI SICUREZZA" PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI PIACENZA - DURATA 3 ANNI (CIG 94738368C8): PRESA D'ATTO DELL'ESITO DEI CONTROLLI ESEGUITI SULL'AFFIDATARIO E SUI SUBAPPALTATORI, DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE E AUTORIZZAZIONE DEL SUBAPPALTO, AUMENTO ENTRO I LIMITI DEL QUINTO DI CUI ALL'ART. 106, COMMA 12 DEL D.LGS. 50/2016.

INCREMENTO IMP. 2023/814 CAP. 2315

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell' art. 183 c 5 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Piacenza li, 12/01/2023

Sottoscritto dal Dirigente del
Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti
(TOSCANI ANGELA)
con firma digitale